



CITTÀ DI VITTORIA

ORDINANZA N. 93

DEL _29_/12/_2025

OGGETTO: Divieto di utilizzo di petardi, botti, artifici pirotecnici di qualsiasi genere, bombolette di gas “oleoresin capsicum”, nel centro urbano del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione comunale, ritenendo insufficiente il ricorso ai soli strumenti repressivi, intende sollecitare il senso di responsabilità individuale e la sensibilità della comunità amministrata mediante la promozione di attività di prevenzione, al fine di fare acquisire consapevolezza del pregiudizio che taluni comportamenti possono procurare alle persone, agli animali e alle cose;

Considerato che:

- è consuetudine nel periodo delle festività di capodanno, ed in particolare la notte del 31 dicembre, festeggiare con lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- l'uso di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere può provocare danni, anche gravi, alle persone e agli animali d'affezione e ingenti danni alle cose, per il rischio di incendio connesso al loro contatto con sostanze esplosive;
- l'utilizzo di petardi, anche di libera vendita, è spesso causa di pericolo, trattandosi di materiale esplodente in grado di provocare danni fisici a chiunque ne venga in contatto;
- tale pericolo sussiste anche nell'utilizzo di prodotti che non producono detonazione, ma un effetto esclusivamente luminoso alla presenza di bambini;
- gli articoli pirotecnici contengono sostanze esplosive o simili che oltre a creare pericolo a persone, animali e cose, provocano inquinamento atmosferico;
- nel territorio comunale si potrebbero riscontrare comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere.

Tenuto conto, anche, del pericolo nell'uso improprio ed illecito di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino) che può determinare gravi turbative sulla sicurezza pubblica, causando morti e feriti;

Ritenuto necessario provvedere in merito al fine di garantire la sicurezza e migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale, vietando:

- l'uso incontrollato di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;
- l'uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino).

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, e la circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza- prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad

oggetto "Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città";

Visto lo statuto Comunale;

ORDINA

per le motivazioni sopra espresse il divieto nel centro urbano del territorio comunale (Vittoria e Scoglitti), per il periodo dal 29 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026:

- fare esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo, anche se di libera vendita;
- fare uso di bombolette di gas oleoresin capsicum (c.d. spray al peperoncino) specie nei luoghi chiusi ed aperti al pubblico.

AVVERTE

che i botti cosiddetti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate, fuori dal centro abitato e a distanze di sicurezza dalle persone e dagli animali;

che l'acquisto di tali prodotti va effettuato da rivenditori autorizzati e che gli stessi debbono riportare la dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;

che è vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi e affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino rischi in caso di un utilizzo maldestro.

INFORMA

che, senza pregiudizio dell'azione penale per eventuali reati, il mancato rispetto delle prescrizioni disposte dal presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi del l'art.7bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data pubblicità attraverso l'affissione all'Albo Pretorio online del Comune, l'inserimento sul sito Internet dell'Ente e ampia diffusione;

che la presente ordinanza venga trasmessa:

- alla Prefettura di Ragusa;
- alla Questura di Ragusa;
- al Commissariato P.S. di Vittoria;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Vittoria;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Vittoria;
- al Distaccamento Polizia Stradale di Vittoria;
- al Dirigente Polizia Municipale e Protezione Civile;
- al Dirigente Sviluppo Economico ;
- che sia comunicata ai titolari delle attività interessate (pubblici esercizi ed esercizi commerciali), a mezzo delle associazioni di categoria presenti nel territorio comunale.

INCARICA

il Comando di Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica di vigilare sulla corretta applicazione della presente ordinanza, nonché di comminare le sanzioni nei confronti dei trasgressori.

Avverso la presente Ordinanza, può proporsi ricorso innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto comunque acquisita.

Il Delegato di funzioni dirigenziali

F.to comm. dott. Filippo Pancrazi

IL SINDACO

F.to On. Prof. Francesco Aiello

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Si attesta che la presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune,
dal.....29.12.2025....al...13.01.2026....e registrata al n.del registro
pubblicazioni.**

Vittoria, li.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO